

dell'insieme delle disposizioni che le contengono e partecipano, salvo sviamento di potere, del carattere generale di queste ultime. Orbene, la sospensione, prevista dal detto articolo, dell'applicazione del regolamento, che ha a sua volta portata generale, incide in pari misura su tutti i vettori aerei che desiderino effettuare un servizio aereo fra un altro aeroporto della Comunità e l'aeroporto di Gibilterra e, più in generale,

su tutti gli utilizzatori di questo aeroporto. Peraltro, a parte il fatto che non si tratta della sola deroga temporanea al regime del regolamento prevista per un aeroporto, essa altro non è se non la conseguenza dell'esistenza di un ostacolo di ordine oggettivo all'applicazione immediata del regolamento all'aeroporto di Gibilterra, relativo all'esistenza di una disputa fra i due Stati membri.

ORDINANZA DELLA CORTE
12 luglio 1993 *

Nella causa C-397/92,

Government of Gibraltar e Gibraltar Development Corporation, rappresentati dai signori Ian S. Forrester, QC, del foro di Scozia, Richard O. Plender, QC, del foro d'Inghilterra e del Galles, e R. M. Belle, solicitor, Scozia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,

ricorrenti,

contro

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai signori Antonio Sacchetini, direttore presso il servizio giuridico, e John Carbery, consigliere giuridico presso il medesimo servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,

convenuto,

* Lingua processuale: l'inglese.

sostenuto da

Regno di Spagna, rappresentato dal signor Alberto Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e interistituzionale comunitario, e dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, capo del servizio giuridico preposto ai procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,

Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, rappresentato dal signor John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor Derrick Wyatt, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Thomas van Rijn, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Anecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

intervententi,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2408, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240, pag. 8),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J. L. Murray, presidenti di sezione, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco, P. J. G. Kapteyn e D. A. O. Edward, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: J.-G. Giraud

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

- 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 17 novembre 1992, il governo di Gibilterra e la Gibraltar Development Corporation hanno proposto, ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all'annullamento dell'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2408, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240, pag. 8).
- 2 Il regolamento n. 2408/92 riguarda l'accesso alle rotte all'interno della Comunità per lo svolgimento di servizi aerei di linea e non di linea. Esso persegue l'obiettivo della liberalizzazione, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno del trasporto aereo, disciplinando tutte le questioni relative all'accesso al mercato.
- 3 Tale regolamento sostituisce parzialmente il regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1990, n. 2343, sull'accesso dei vettori aerei alle rotte intracomunitarie di servizio aereo di linea e sulla ripartizione della capacità passeggeri fra vettori aerei nei servizi aerei di linea tra Stati membri (GU L 217, pag. 8) ed il regolamento (CEE) del Consiglio 4 febbraio 1991, n. 294, relativo all'esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri (GU L 36, pag. 1).
- 4 Alla stregua di quest'ultimo regolamento, il regolamento n. 2408/92 prevede una disposizione che sospende la sua applicazione all'aeroporto di Gibilterra fino alla data di entrata in vigore del regime di cooperazione convenuto fra i governi del Regno di Spagna e del Regno Unito.

5 Tale disposizione, contenuta nell'art. 1, n. 3, del regolamento oggetto del presente ricorso, recita:

«L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui entrerà in vigore la regolamentazione contenuta nella dichiarazione congiunta dei ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno il Consiglio in merito a tale data».

6 La dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987 prevede in particolare, al punto 8, che il regime di utilizzazione congiunta dell'aeroporto di Gibilterra avrà inizio nel momento in cui le autorità britanniche avranno notificato al loro equivalente spagnolo l'entrata in vigore della normativa necessaria per dare attuazione al punto 3.3 (controllo doganale e controllo sull'immigrazione in ogni aerostazione) e sarà stata condotta a termine la costruzione dell'aerostazione spagnola e comunque, al più tardi, un anno dopo la notifica di cui sopra.

7 Il Consiglio ha sollevato un'eccezione di irricevibilità nei confronti del ricorso, ai sensi dell'art. 91, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, chiedendo a quest'ultima di statuire sull'eccezione senza impegnare la discussione nel merito.

8 A norma dell'art. 93, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, il presidente della Corte ha ammesso il Regno di Spagna (ordinanza 9 febbraio 1993), il Regno Unito (ordinanza 22 marzo 1993) e la Commissione delle Comunità europee (ordinanza 29 aprile 1993) a intervenire a sostegno del convenuto.

- 9 A sostegno della propria eccezione di irricevibilità il Consiglio fa valere, anzitutto, il difetto di legittimazione attiva del governo di Gibilterra, rilevando che, in forza del diritto britannico, la proposizione del presente ricorso sarebbe di competenza del governatore. Esso ritiene inoltre che i due ricorrenti, sia il governo di Gibilterra sia la Gibraltar Development Corporation, non siano interessati né direttamente né individualmente dalla disposizione impugnata.
- 10 A norma dell'art. 92, n. 2, del regolamento di procedura, la Corte può in qualsiasi momento rilevare d'ufficio l'irricevibilità per motivi di ordine pubblico e statuire nelle forme previste dall'art. 91, nn. 3 e 4, del regolamento medesimo, senza procedere alla fase orale. Nella fattispecie, considerato che il fascicolo di causa contiene tutti gli elementi che le consentono di statuire, la Corte ha deciso di pronunciarsi con ordinanza sulla ricevibilità del ricorso senza attendere il decorso dei termini stabiliti nel presente procedimento.
- 11 Ai sensi dell'art. 173 del Trattato CEE:

«La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri. A tal fine, essa è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente (...).

- 12 Considerato che il governo di Gibilterra e la Gibraltar Development Corporation non rientrano, né del resto asseriscono di rientrare, nel novero dei ricorrenti di cui al primo comma dall'art. 173, la ricevibilità del loro ricorso dev'essere valutata esclusivamente alla luce del secondo comma dell'articolo stesso.
- 13 Occorre anzitutto rammentare che la Corte ha precisato, nella sentenza 14 dicembre 1962, cause riunite 16/62 e 17/62, *Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes/Consiglio* (Racc. pag. 877), che il termine «decisione», di cui all'art. 173, secondo comma, del Trattato, va inteso nel senso tecnico di cui all'art. 189 del Trattato medesimo e che il criterio distintivo fra un atto di natura normativa ed una decisione nel senso di quest'ultimo articolo va ricercato nella portata generale o meno dell'atto di cui trattasi.
- 14 Risulta peraltro da una giurisprudenza costante della Corte che la portata generale e, quindi, la natura normativa di un atto non viene meno ove sia possibile determinare con maggiore o minore precisione il numero ovvero l'identità stessa dei soggetti di diritto ai quali esso si applica in un determinato momento, purché sia assodato che tale applicazione ha luogo in riferimento ad una situazione obiettiva, di diritto e di fatto, definita dall'atto stesso, in relazione con il suo scopo (sentenze 11 luglio 1968, causa 6/68, *Zuckerfabrik Watenstedt/Consiglio*, Racc. pag. 595; 16 aprile 1970, causa 64/69, *Compagnie française commerciale et financière/Commissione*, Racc. pag. 221, punto 11 della motivazione; 30 settembre 1982, causa 242/81, *Roquette Frères/Consiglio*, Racc. pag. 3213, punto 7 della motivazione; 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 193/86, 99/86 e 215/86, *Astéris/Commissione*, Racc. pag. 2181, punto 13 della motivazione; ordinanza 13 luglio 1988, causa 160/88 R, *Fédération européenne de la santé animale/Consiglio*, Racc. pag. 4121, punto 29 della motivazione; sentenza 24 novembre 1992, cause riunite C-15/91 e C-108/91, *Buckl/Commissione*, Racc. pag. I-6061, punto 25 della motivazione).
- 15 Infine, la Corte ha già ammesso che le limitazioni o le deroghe di natura temporanea (sentenze *Zuckerfabrik Watenstedt/Consiglio*, citata, e *Compagnie française commerciale et financière/Commissione*, anch'essa citata, punti 12-15 della motivazione) ovvero di portata territoriale (sentenza 18 gennaio 1979, cause riunite

103/78-109/78, *Société des usines de Beauport/Consiglio*, Racc. pag. 17, punti 15-19 della motivazione) che una norma comporta formano parte integrante del complesso delle disposizioni che le contengono e partecipano, salvo sviamento di potere, del carattere generale di queste ultime.

- 16 Nel caso di specie, la portata generale del regolamento n. 2408/92 è pacifica per tutte le sue disposizioni, salvo per quanto riguarda l'art. 1, n. 3. Tale regolamento riguarda, infatti, tutti i vettori aerei comunitari, fissando le nuove norme di accesso al mercato e, segnatamente, quelle relative all'esercizio dei diritti di traffico.
- 17 Per quanto riguarda la disposizione impugnata, essa sospende l'applicazione di tali nuove norme per i servizi per o da Gibilterra fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dalla dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. Come ha già stabilito la Corte in riferimento all'analoga disposizione contenuta nella direttiva del Consiglio 18 luglio 1989, 89/463/CEE, recante modifica della direttiva 83/416/CEE relativa all'autorizzazione di servizi aerei regolari interregionali per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra Stati membri (GU L 226, pag. 14), tale provvedimento sospensivo incide in pari misura su tutti i vettori aerei che desiderino effettuare un servizio aereo fra un altro aeroporto della Comunità e l'aeroporto di Gibilterra e, più in generale, su tutti gli utilizzatori di questo aeroporto. Esso si applica quindi a situazioni oggettivamente definite (sentenza 29 giugno 1993, Causa C-298/89, *Government of Gibraltar/Consiglio*, Racc. pag. I-3605, punto 20 della motivazione).
- 18 Si deve peraltro osservare che l'aeroporto di Gibilterra non è il solo ad essere stato provvisoriamente escluso dall'ambito di applicazione territoriale del regolamento. Altri aeroporti (quelli situati nelle isole greche e nelle isole atlantiche che compongono la regione autonoma delle Azzorre) sono stati temporaneamente esclusi dall'applicazione di questo regolamento, in forza dell'art. 1, n. 4, di quest'ultimo, in considerazione dell'insufficiente sviluppo del sistema del traffico aereo in queste isole.

- 19 Per quanto riguarda l'aeroporto di Gibilterra, il regolamento controverso motiva la sospensione della sua applicazione a tale aeroporto facendo riferimento all'accordo di cui alla dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. Come già rilevato dalla Corte nella citata sentenza *Government of Gibraltar/Consiglio*, al punto 22 della motivazione, tale riferimento rappresenta la constatazione di un ostacolo di ordine oggettivo all'applicazione del regolamento, tenuto conto delle finalità di quest'ultimo. Infatti, alla luce della disputa, alla quale gli stessi ricorrenti hanno fatto ampio richiamo, fra il Regno di Spagna ed il Regno Unito in ordine alla sovranità sul territorio nel quale è situato l'aeroporto di Gibilterra e delle difficoltà di esercizio connesse a tale disputa, lo sviluppo dei servizi aerei fra questo aeroporto e gli altri aeroporti della Comunità è subordinato all'entrata in vigore del regime di cooperazione convenuto fra i due Stati.
- 20 Alla luce di quanto precede, deve escludersi che l'art. 1, n. 3, del regolamento n. 2408/92, costituisca una decisione ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato, partecipando esso, al contrario, del carattere generale di tale regolamento.
- 21 Conseguentemente, il ricorso è irricevibile e deve, pertanto, essere respinto senza che vi sia bisogno di esaminare gli altri motivi addotti a sostegno dell'eccezione di irricevibilità.

Sulle spese

- 22 1A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il governo di Gibilterra e la Gibraltar Development Corporation sono rimasti soccombenti e vanno pertanto condannati alle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, il Regno di Spagna, il Regno Unito e la Commissione, intervenienti, sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

- 1) **Il ricorso è irricevibile.**
- 2) **I ricorrenti sono condannati alle spese.**
- 3) **Il Regno di Spagna, il Regno Unito e la Commissione, parti intervenienti, sopporteranno le proprie spese.**

Lussemburgo, 12 luglio 1993.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente

O. Due